

**SOCIETA' LE SERRE SRL**

**VERBALE DI GARA PROCEDURA EX ART. 36 comma 2 lettera c) D.LGS.  
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI DI  
"RIQUALIFICAZIONE OFFICINE DEL PAESAGGIO PRATO  
DELL'UNIVERSITA' E PRATO DEGLI ORTI"**

**II° SEDUTA**

☺ ☺ ☺ ☺ ☺

L'anno duemiladiciotto, il giorno 2 del mese di luglio, alle ore 17,45, nella sede della Società LE SERRE SRL si è svolta la II° SEDUTA della gara per l'appalto inerente gli interventi di cui in oggetto, presieduta dal Direttore della Società LE SERRE SRL – Marco Cucchietti -, con l'assistenza del Dott. Emanuele GENERO, svolgente le funzioni di Segretario, ed alla presenza dei testimoni:

- Laura Arch GAIO;
- Deborah DI VITO;

**PREMESSO**

- che in data 18 giugno 2018 alle ore 18,00 si è tenuta la prima seduta della gara in oggetto e che in tale sede il Presidente, assistito da due testimoni, ha disposto l'esclusione della Ditta ICFA come da verbale n. 3V/2018 che si richiama quale parte integrante e sostanziale;
- con atto di indirizzo 13/18A il Direttore della Società LE SERRE SRL ha approvato la proposta di esclusione della ditta ICFA SRL e l'ammissione in gara dei restanti concorrenti come individuati nel verbale sopra citato ai sensi dell'art. 29, comma 1, e art. 120, comma 2 bis, del d.lgs. 104/2010;



- che nelle more di quanto sopra con note prot. nn. 258 e 259 del 2018 la Ditta ICFA Srl ha promosso talune osservazioni circa l'esclusione disposta in sede di gara;
- che con nota prot. n. 96/18 del 28/06/2018 il RUP ha indetto una nuova seduta di gara per il giorno 2 luglio 2018 alle ore 17,30, anche per dare una piena e compiuta disamina delle eccezioni mosse;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

il Presidente, alla presenza dei testimoni su nominati, richiama il precedente verbale 3V del 18 giugno 2018, l'atto di indirizzo n. 13A del 2018 e le eccezioni mosse dalla Ditta Icfa Srl mediante note prot. nn. 258 e 259 del 2018;

Il Presidente in via preliminare rileva che il richiamo alla consolidata giurisprudenza di cui al Verbale 3V del 18 giugno 2018 è inerente a procedure di gara in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, a procedure in cui sussistono una serie di elementi valutativi che possono essere compromessi e/o condizionati dalla preventiva conoscenza dell'offerta economica di uno o più concorrenti a danno della par condicio di gara.

Alla luce di quanto sopra, poiché la procedura in esame è da affidarsi mediante il criterio del "minor prezzo", senza una valutazione tecnica di specifici elementi - giacché ci si limita a prendere atto delle offerte economiche pervenute e a determinare, se del caso, la soglia di anomalia ai sensi dell'art 97 Dlgs 50/2016 smi - si ritiene che il caso di specie non rientri nella casistica giurisprudenziale predetta e che, per un pieno rispetto dei supremi principi generali di massima partecipazione e di concorrenza, l'esclusione disposta debba essere revocata.



Non solo, il presidente prende atto che la Ditta ICFA SRL nella comunicazione di cui al prot. n. 259 del 2018 ha evidenziato che la documentazione amministrativa è stata inserita per mero errore materiale nella Busta B “offerta economica” di cui ne dispone l’apertura – ancorchè in ogni caso la documentazione predetta poteva essere richiesta e, per l’effetto, sanata anche per tramite del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 Dlgs 50/2016 smi -

Le argomentazioni suesposte conducono ad una interpretazione che favorisce piuttosto che restringere la platea dei possibili concorrenti e, per l’effetto, la Ditta ICFA SRL viene ammessa alla gara per aver prodotto la documentazione conformemente a quanto richiesto.

Il Presidente, in prosecuzione di seduta, stante l’ammissione della ditta ICFA SRL, ridetermina ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Dlgs 50/2016 metodo B) (estratto nella precedente seduta) la nuova soglia di anomalia: la stessa viene individuata in reitera nel 18,3407%.

Il presidente da atto che la graduatoria viene così rideterminata:

PARTECIPANTI	9
MEDIA ARITMETICA	19,306
MEDIA SCARTI	0,9653
SOGLIA ANOMALIA	18,3407
VINCITRICE	<b>I.C.F.A. S.R.L.</b>
RIBASSO	<b>32,97%</b>

	AZIENDA	PROVINCIA	RIBASSO	RISULTATO	SCARTO
1	<b>G.S. SERVICE - S.N.C. DI MORGANTI EMANUELE E MORGANTI ALESSANDRO</b>	Torino	14,555%		
2	<b>C.E.V.I.G. S.R.L.</b>	Torino	15,08%		
3	<b>FUTUR GARDEN SRL SIGLABILE F.G. SRL</b>	Torino	16,8%		
4	<b>TEKNO GREEN SRL (EX AZIENDA AGRICOLA TEKNO GREEN)</b>	Torino	18,27%		
5	<b>FLORAMA - S.A.S. DI MINARI G. &amp; C.</b>	Biella	19,5%		0,194
6	<b>MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L.</b>	Cuneo	20,45%		1,144
7	<b>IL GIARDINIERE DI BONIFACINO ANGELO ANTONINO</b>	Torino	21,51%		2,204
8	<b>EDIL MA.VI TORINO - S.R.L.</b>	Torino	22,888%		3,582

9	I.C.F.A. S.R.L.	Torino	32,97%	Vincitrice	13,664
---	-----------------	--------	--------	------------	--------

Il Presidente propone l'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore della ditta ICFA SRL - con sede legale in Strada Rotta Palmero 10 - 10092 Beinasco (TO - PI 07816150019- per aver offerto il ribasso del 32,97 % sull'importo lavori a base d'appalto da contabilizzarsi a corpo di Eu. 273.000,00 e quindi, per l'importo, al netto del ribasso offerto, di Eu 182.991,90, oltre Eu 6500,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. 10% - pari ad Eu 18.949,19 - per un totale onnicomprensivo di Eu. 208.441,09 come da seguente prospetto:

	QTE PROGETTO/GARA	QTE AFFIDAMENTO
Importo Lavori a CORPO (soggetto a ribasso)	€ 273.000,00	€ 182.991,90
Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Totale NETTO	€ 279.500,00	€ 189.491,90
Iva 10%	€ 27.950,00	€ 18.949,19
TOTALE LORDO AFFIDAMENTO	€ 307.450,00	€ 208.441,09

fatte salve le verifiche amministrative per tramite del sistema AVCPASS, l'esito della richiesta spiegazioni di cui all'art. 97 Dlgs 50/2016 e l'adozione di successivo apposito atto formale.

Al presente verbale si allegano i seguenti documenti:


- a) note prot. nn. 258 - 259 del 2018;
- b) offerta della ditta ICFA SRL

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto


**IL PRESIDENTE**



**IL SEGRETARIO**



**I TESTIMONI**



**Direzione posta certificata**

**Da:** segreteria@pec.icfa.it  
**Inviato:** martedì 19 giugno 2018 14:34  
**A:** direzione.leserre@pec.it  
**Oggetto:** Richiesta di non esclusione dall gara per "affidamento della riqualificazione denominata "officine del paesaggio Prato degli Orti - Prato dell'Università"  
**Allegati:** RICHIESTA NON ESCLUSIONE GARA IMPRESA ICFA SRL.pdf

La scrivente Impresa ICFA SRL avendo partecipato alla gara in oggetto , chiede di non essere esclusa dalla stessa ed allega Istanza specifica al riguardo.

Restando in attesa di un Vs favorevole accoglimento della presente , porgiamo distinti saluti.

ICFA SRL  
 Beinasco (TO)  
 0113589529



Mail priva di virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

*[Handwritten signatures in blue ink]*



I.C.F.A. s.r.l.

Oggetto: **appalto RIQUALIFICAZIONE DENOMINATA OFFICINE DEL PAESAGGIO-PRATO DELL'UNIVERSITA' e PRATO DEGLI ORTI"**

Alla luce del colloquio telefonico intercorso con il Vs dirigente in cui si prospettava la nostra esclusione dalla gara in oggetto evidenziamo che la legge attuale prevede tassativi casi esclusione ad di la dei quali è previsto il soccorso istruttorio.

La nostra documentazione è completa, in considerazione del fatto che la nostra l'istanza è stata inserita per mero errore materiale e quindi palesemente oggetto di soccorso istruttorio, nella busta dell'offerta economica.

La stessa Offerta Economica si trova inavvertitamente anche qui solo per errore materiale e refuso, nei documenti amministrativi.

L'Offerta così inserita però non lede i principi di par condicio con altri concorrenti o riservatezza previsti dalla legge in quanto risulta comunque segreta e visionabile esclusivamente dalla Commissione .

La legge infatti cita" A seguito della riforma realizzata dal D.L. 90/2014 che ha modificato gli artt. 38 e 46 D. Lgs. 163/2006, La novella del 2014 ha, dunque, ribaltato il quadro delineato dall'Adunanza Plenaria n. 9/2014 in quanto, alla luce del nuovo comma 1 ter dell'art. 46 D. Lgs.163/2006, tutto diventa soccorribile

Si ricava, dunque, che il soccorso istruttorio è obbligatorio e l'esclusione di un partecipante alla gara segue solo al mancato rispetto del termine previsto ex lege per la regolarizzazione"

Sulla base del criterio di tassatività delle cause di esclusione previsti dalla normativa vigente dalle Sentenze in materia chiediamo pertanto di essere ammessi alla procedura di gara in oggetto e non esclusi con riserva di ogni azione a nostra tutela.

Restando in attesa di un favorevole accoglimento della presente porgiamo distinti saluti.

Beinasco, 19/06/2018

  
I.C.F.A. s.r.l.  
Strada Rotta Palmero 10 - 10092 Beinasco (TO)  
Tel. 011 3589529 - Email icfa@icfa.it  
P. IVA n. 07916150019

FIRMA E TIMBRO

10092 - Beinasco (TO) - Strada Rotta Palmero 10 - tel. 011 3589529 - Email: [icfa@icfa.it](mailto:icfa@icfa.it)  
Capitale sociale € 10.000 - R.E.A. Torino n 930380 - P.iva n. 07916150019

PEC  
direzione.leserre@pec.it

Roma, 21 giugno 2018

Spett.le  
Le Serre s.r.l.  
Via Tiziano Lanza, 31  
10095 – Grugliasco (TO)

Oggetto: procedura per l'affidamento della riqualificazione denominata "Officine del paesaggio prato dell'Università e prato degli orti" – Esclusione ditta ICFA.

In nome e per conto della ICFA S.r.l., mia Cliente, anche facendo seguito alla corrispondenza intercorsa, segnalo quanto segue in relazione alla gara in oggetto.

*Dal verbale di seduta pubblica del 18 giugno 2018 emerge che la ICFA "...viene esclusa dalla gara in quanto oltre a non aver prodotto le dichiarazioni di cui al modello A) ha unito l'offerta economica all'interno della busta amministrativa di cui al plico pervenuto al protocollo della Società (cfr. 255 del 201); Il Presidente rammenta che come condiviso da recente giurisprudenza, il principio di segretezza dell'offerta economica costituisce presidio dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa predicati dall'art. 97 Costituzione, della trasparenza e della par condicio dei concorrenti. Nel caso in esame, la produzione dell'offerta economica unitamente alla documentazione amministrativa ha fatto sì che il ribasso offerto dalla ICFA SRL fosse astrattamente conoscibile da coloro che hanno preso parte alla seduta pubblica con lesione dei principi predetti. Per tali ragioni la ICFA viene esclusa dalla gara."*

L'esclusione è illegittima per violazione dei principi di massima partecipazione, proporzionalità, economicità ed efficacia contenuti nell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito, Codice) e per erroneità della motivazione stante l'assenza di concreta violazione dei principi indicati nel Verbale di gara e sopra riportati.

Ed invero, ciò che è accaduto è semplicemente un errore materiale per il quale la Ditta ha inserito l'offerta economica nella Busta 1 e le dichiarazioni di cui al modello A) nella Busta 2, fatto di immediata percezione anche in sede di gara.

Vanno evidenziati tre elementi:

- 1) Il principio di segretezza delle offerte non trova radice in alcuna norma del Codice (o delle Direttive comunitarie per quanto applicabili ad una gara sotto soglia) ma, come affermato anche dalla Commissione, è di matrice giurisprudenziale ed è posto a presidio dei principi dettati dall'art. 97 Costituzione e di quello della *par condicio* dei concorrenti;
- 2) I documenti di gara, pur indicando il contenuto delle buste 1 e 2, non prevedono in alcun modo l'esclusione in caso di "anticipazione" del contenuto dell'offerta economica al momento del vaglio della documentazione amministrativa né una inderogabile sequenza nelle operazioni di gara circa l'ammissione delle ditte e l'apertura delle offerte economiche;
- 3) Il mancato immediato rinvenimento del modello A) – prescindendo dal fatto che si trova nella Busta 2 come la S.A. avrebbe potuto constatare – sarebbe stato comunque sanabile con il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

La gara in oggetto prevedeva l'aggiudicazione al massimo ribasso secondo un criterio scevro da qualsiasi valutazione discrezionale – o anche solo matematica – da parte del Seggio di gara, visto anche il numero dei partecipanti (9 compresa IGFA) che escludeva in radice anche la possibilità del c.d. taglio delle ali.

La gara si è svolta in un'unica seduta, nel corso della quale sono stati sia vagliati i documenti amministrativi sia aperte le offerte economiche con conseguente individuazione della miglior offerta e formulazione della proposta di aggiudicazione.

**L'avvenuta anticipata conoscenza da parte dei componenti della Commissione dell'offerta economica di ICFA non può in alcun modo aver influenzato il giudizio della Commissione, la quale mai avrebbe potuto alterare il contenuto di alcuna offerta: in sostanza, l'aggiudicatario sarebbe stato sempre e solo il concorrente che aveva formulato il massimo ribasso.**

Quanto alla documentazione amministrativa, la stessa era come detto presente nella Busta 2 ma, al limite, avrebbe potuto (*rectius*: dovuto) essere richiesta in applicazione del soccorso istruttorio.

La più recente giurisprudenza in materia (si vedano, *ex multis*, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione I, 17 marzo 2018 n. 373 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione I, 9 maggio 2018 n. 930) ha ribadito l'ineluttabilità del principio di segretezza delle offerte economiche **solo nelle gare da affidarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, nelle quali la Commissione potrebbe essere anche solo in astratto condizionata nella valutazione dell'offerta tecnica – da effettuare sempre preventivamente rispetto a quella economica – laddove fossero anticipatamente a conoscenza di elementi di quest'ultima.

AVV. MARCO FEROCI

L'assenza di norme di legge (e, nel caso in esame, anche di norme di gara) che impongano tale segretezza rendono necessaria una valutazione sostanziale e non formale, **valutazione che, nel caso concreto, esclude qualsiasi possibilità di alterazione del giudizio della Commissione – e, quindi, della par condicio tra i concorrenti** – visti il metodo di aggiudicazione della gara ed il fatto che la stessa si sia svolta in un'unica seduta.

In conclusione, nel caso in esame l'anticipata conoscenza dell'offerta economica da parte della Commissione non ha integrato violazione alcuna dei principi invocati a sostegno dell'esclusione.

Al contrario, l'aver escluso la ICFA ha violato il principio di massima partecipazione e, visto il ribasso offerto pari al 32,97%, che avrebbe determinato l'aggiudicazione della gara, anche quelli di efficacia ed economicità posto che è stata illegittimamente esclusa proprio al Ditta che aveva formulato il ribasso vincente.


È di tutta evidenza che aggiudicare la gara al ribasso di gran lunga più conveniente risponde anche all'interesse dell'Amministrazione, che conseguirebbe un notevole risparmio di risorse pubbliche.


In considerazione di ciò sono a richiedere l'immediata ammissione della ICFA alla gara previa apertura della Busta 2 e valutazione della regolarità della documentazione amministrativa – o richiesta di rinnovo della stessa in applicazione del soccorso istruttorio – e conseguente aggiudicazione della gara alla mia Assistita.

Mi corre obbligo preavvertire che, in difetto di immediato positivo riscontro alla presente, agirò a tutela dei diritti della mia Assistita in tutte le sedi competenti.

Distinti saluti.

Avv. Marco Feroci





I.C.F.A. S.R.L.

Strada Rotta Palmero, 10 - 10092 Beinasco (TO)  
Tel. 011 3589529 - Email: icfa@icfa.it  
P. IVA n. 07916150019



Allegato D)

FAC SIMILE OFFERTA

Il sottoscritto

..... Andrea Scudato .....  
nato a ..... Piùbi (To) ..... il 10/11/1983 .....  
In qualità di ..... LEGATO RAPPRESENTANTE .....  
Della Ditta ..... I.C.F.A. S.R.L. .....  
Partita IVA n. .... 07916150019 ..... Codice attività ..... A22000 .....  
Con sede legale in ..... BEINASCO ..... (To),  
via ..... ROTTA PALMERO ..... n. .... 10 .....  
N. fax ..... 011 3589529 .....

OFFRE

- per l'appalto in oggetto, il ribasso unico percentuale 32,97 % (in cifre ed in lettere)  
 Trentadue virgola novanta e sette per cento -

nel caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre e quello espresso in lettere è valida l'indicazione in lettere (art. 22 del vigente "Regolamento dei Contratti" dell'Ente (delibera del CC. n. 66 del 22/05/2003)

e DICHIARA

- di aver verificato l'eseguità dell'appalto conformemente alla documentazione tecnica approvata dall'Ente nella determina a contrarre e di ritenere il prezzo offerto totalmente remunerativo
- che i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - ai sensi dell'art 95 comma 10 del Dlgs 50/2016 - sono pari ad Eu 5000,00;
- che i propri costi della manodopera - ai sensi dell'art 95 comma 10 del Dlgs 50/2016 - sono pari ad Eu 70000,00;

Luogo e data Beinasco 22/06/2018

Firma [Signature]

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.  
Strada Rotta Palmero, 10 - 10092 Beinasco (TO)  
Tel. 011 3589529 - Email: icfa@icfa.it  
P. IVA n. 07916150019

[Handwritten signatures]